



## **Titolo**

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – STANDARD PROBATORIO – CERTEZZA ASSOLUTA DEL COMMISSIONE DELL'ILLECITO – NON OCCORRE - INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI - RAGIONEVOLI AFFIDAMENTO DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA – SUFFICIENZA – REGOLA DEL PIÙ PROBABILE CHE NON

## **Descrizione**

Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovvero sia del soggetto nei cui confronti è richiesta l'applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell'ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest'ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell'adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Infatti, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari, presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l'autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (cfr. C.F.A., Sez. Un., 105/CFA/2020-2021).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 117/CFA/2022-2023/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Tucciarelli

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0117 CFA del 05 giugno 2023 (Sig. Gabriele Petroni/Procura Federale)**